

STATUTO

“ASSOCIAZIONE TURISTICA SPORTIVA DILETTANTISTICA MOZZANESE”

ART 1 - E' costituita l'Associazione Turistica – Sportiva - dilettantistica denominata
“ASSOCIAZIONE TURISTICA SPORTIVA DILETTANTISTICA MOZZANESE”

ART. 2 - La sede è a Mozzano Comune di Neviano Degli Arduini (Parma) nei locali
del bar trattoria ubicato nella piazza del paese.

ART. 3 - L'Associazione ha lo scopo di organizzare iniziative turistiche, sportive
dilettantistiche, ricreative e culturali anche mediante la gestione di impianti sportivi e
ricreativi.

Non persegue finalità di lucro.

Potrà richiedere l'affiliazione: nel qual caso dovrà accettare di conformarsi alle norme
ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle
Federazioni alle quali l'Associazione intende affiliarsi.

ART.4 - Il numero dei soci è illimitato; possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi
che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ART. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione
con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) Dichiarare di attenersi al presente statuto, e alle deliberazioni degli organi
sociali.
- c) Versare la quota sociale negli importi e nei termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo.

ART. 6 - La presentazione della domanda di ammissione nel rispetto delle modalità
di cui all'art. 5 dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare tale domanda e ratificare l'ammissione nella prima riunione successiva alla domanda, in caso di esito positivo; nel caso in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi i motivi, può rigettare la domanda medesima, comunicando le motivazioni in forma scritta all'interessato, entro il termine di 60 giorni, con contestuale annullo della tessera, restituzione della quota sociale ed interruzione di ogni diritto nei riguardi dell'Associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, l'interessato può presentare ricorso scritto entro 30 giorni dal rigetto medesimo.

Su tale ricorso si pronuncia in via definitiva l'Assemblea, in occasione della prima seduta utile.

ART. 7 - I soci e i loro familiari hanno diritto di usufruire di tutti i servizi e attrezzature dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da essa indette.

ART. 8 - I soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale;
- All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 9 - I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali e delle eventuali quote integrative senza giustificato motivo;
- c. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento in occasione della prima seduta dell'Assemblea, che delibera in modo definitivo.

ART. 10 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. Eventuale patrimonio immobiliare e mobiliare;
- b. Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c. Da fondo di riserva.

ART. 11- Le somme versate per rilascio delle tessera e quota sociale, anche integrativa, non sono rimborsabili, se non in caso di rigetto della domanda iniziale di ammissione, come previsto dall'art. 6 del presente statuto.

ART. 12- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo deve essere presentato all'assemblea un rendiconto dell'attività svolta.

Eventuali residui attivi dovranno essere utilizzati negli esercizi successivi a discrezione del Consiglio Direttivo, per iniziative o acquisto di attrezzature inerenti le finalità dell'associazione. E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 13- L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto del precedente esercizio, con avviso scritto affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima della data fissata, o con avviso scritto a ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'assemblea. L'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un quinto dei soci validamente aderenti.

ART. 14- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione che può avere luogo almeno 24 ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 15- Per modifiche allo statuto, scioglimento dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con almeno il 5% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART. 16- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei presenti. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta. Ogni socio potrà avere più di tre deleghe.

ART. 17- L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale dell'assemblea.

ART. 18- L'assemblea delibera sul rendiconto dell'esercizio, sugli indirizzi e direttive generali dell'organizzazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro previsto per legge o statuto.

Nomina i componenti il Consiglio direttivo e, se ritenuto necessario il Collegio Sindacale ed eventuali probiviri.

ART. 19- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri eletti dall'assemblea dei soci, per una durata di tre anni. E' riconosciuto al consiglio direttivo il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Qualora il numero dei membri, per qualunque causa, scenda al di sotto dei 3/5 di quelli originariamente eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea, per il ripristino del Consiglio medesimo.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice- Presidente, un Segretario, un Cassiere, fissando gli eventuali incarichi anche degli altri Consiglieri.

Le funzioni dei componenti il Consiglio e il Collegio Sindacale sono completamente gratuite.

ART. 20- Il Consiglio Direttivo deve:

- Redigere i programmi di attività sulla base delle dichiarazioni dell'assemblea;
- Provvedere alla gestione e amministrazione dell'attività sociale stipulando tutti gli atti e contratti conseguenti;
- Redigere il rendiconto dell'esercizio;
- Proporre eventuali regolamenti interni;
- Determinare il costo e la durata della tessera sociale, la relativa quota e i termini di pagamento;
- Deliberare circa ammissione ed espulsione dei soci, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 9 c.

ART. 21- Il Consiglio è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Alle riunioni del Consiglio dovranno essere invitati i membri del Collegio Sindacale (se nominato) i quali possono intervenire nel dibattito senza diritto di voto.

ART. 22- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di Lui funzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 23- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci hanno il compito di accertare la corretta gestione procedendo, in qualsiasi momento, a loro totale discrezione, a ispezioni e controlli.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal Presidente eletto al suo interno, ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'esame del consuntivo annuo predisposto dal Consiglio Direttivo prima che questo venga sottoposto all'assemblea .

Nella composizione e funzionamento del collegio sindacale non si applicano le disposizioni del codice civile previste per le società di capitali

ART. 24- In caso di scioglimento l'assemblea delibera, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, la destinazione del Patrimonio che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, possibilmente a favore della frazione di Mozzano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti nel rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile.

* * *

Mozzano lì, 26-12-2005